

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 291 del 27/02/2023 RAVENNA

Proposta: DLV/2023/329 del 26/02/2023

Struttura proponente: SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: RINNOVO ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 68/99. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA YARA ITALIA SPA PER GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD

Firmatario: ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Stefania Ballardini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e in particolare l'art. 5 co. 3 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 recante *“Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68”* che stabilisce che il servizio competente:
 - verifica la sussistenza di dette speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa;
 - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del trasporto privato;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1° agosto 2005, n. 17, *“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”*, e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54 che definiscono i compiti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di gestione e qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese, ivi compresi l'attuazione di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. 68/1999 e dei successivi Decreti legislativi che l'hanno modificata e integrata;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 689/2016 che disciplinano i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
- la Determinazione n. 711 del 31/05/2021 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro *“Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge n. 68/99 – Anno 2021”*;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'impiego e quelle del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative all'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di disabili ai sensi dell'art. 5, co. 3, della stessa L. 68/1999;

Considerato che in data 12/12/2022 è pervenuta la richiesta presentata dall'azienda YARA ITALIA SPA (C.F. 01974300921 - P.IVA 11843280154) avente sede legale a Milano (MI) in Via B. Crespi 57 ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, acquisita al numero di protocollo 229427 del 12/12/2022 intesa ad ottenere nuovamente l'autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. n. 68/1999, per 36 mesi, ovvero dal 01/01/2023 sino al 31/12/2025 e nella medesima misura già fruita in precedenza del 60 %, della quota di assunzioni dovute in provincia di Ravenna;

Tenuto conto che, rispetto alla precedente autorizzazione, non sono intervenute variazioni delle caratteristiche dell'attività svolta nell'unità produttiva operante nell'ambito territoriale di Ravenna e che pertanto sussistono le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;

Ritenuto, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto;

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 679/2016 *“General Data Protection Regulation – GDPR”* recante il Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 2329, “*Designazione del responsabile della protezione dei dati*” con la quale viene designata, tramite contratto di servizio, Lepida S.c.p.a. Responsabile della protezione dei dati (DPO) per le strutture della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, della L.R. 43/2001;
- la comunicazione identificata dal prot. n. LV/2019/0071456 indirizzata al Direttore Generale di Lepida S.c.p.a., con la quale si dà atto che, in virtù dell’intesa sopra richiamata, l’Agenzia si avvale del medesimo DPO incaricato dalla Giunta Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 avente ad oggetto “*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali, abrogazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*”;
- le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 214 del 8 marzo 2018 “*Incarico al Data Protection Officer (DPO) della Regione Emilia-Romagna delle funzioni in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, definite dall’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro del 22 febbraio 2018*”;
 - n. 1396 del 30 novembre 2021 “*Approvazione disciplinare recante criteri generali e linee guida di attuazione dell’istituto della rotazione ordinaria e straordinaria del personale nell’ambito del piano per la prevenzione della corruzione dell’agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna*”;
 - n. 79 del 28 gennaio 2022 “*Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2022, triennio 2022/2024, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e suoi allegati*”;
 - n. 1256 del 14/10/2022, avente ad oggetto: “*Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018*”;
 - n. 110 del 31 gennaio 2023 con cui è stato approvato il P.I.A.O. 2023-2025 “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia – Romagna 2023-2025 – approvazione*”

Richiamate inoltre:

- le Deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1620 del 29 ottobre 2015, n. 1620 “*Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. 13/2015*” come modificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28/12/2017;
 - ln. 364 del 11 marzo 2019 “*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*”;
 - n. 87 del 25 gennaio 2021 con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
- le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha adottato il Regolamento dell’organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016 come successivamente modificato con deliberazioni di Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017 e n. 364 del 11/03/2019;
 - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna*”;
 - n. 664 del 21 giugno 2018 “*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
 - n. 1029 del 8 ottobre 2018 “*Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna*”;
 - n. 1059 del 16 ottobre 2018 “*Approvazione delle linee guida di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna*”;
 - n. 391 del 3 aprile 2019 “*Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle posizioni organizzative*” e ss.mm.ii.;

- n. 1553 del 10 dicembre 2019, “*Conferimento incarichi dirigenziali presso Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza dal 01/01/2020*”;
- n. 1257 del 7 agosto 2020 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali*”;
- n. 1373 del 11 settembre 2020, “*Assunzione di n. 4 Dirigenti “Servizio Territoriale del Lavoro” e “Servizio Integrativo del Lavoro” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
- n. 1451 del 1° ottobre 2020 “*Conferimento incarichi Dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020*”;
- n. 1769 del 18 settembre 2020 “*Conferimento incarico dirigenziale di responsabile del Servizio territoriale Centro 2 Ambito Modena e Reggio Emilia dell’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2021*”;
- n. 235 del 4 marzo 2021 “*Modifica macrostruttura a seguito di riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*”;
- n. 1368 del 24 novembre 2021 “*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*”;
- n. 1486 del 20 dicembre 2021 “*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
- le determinazioni del sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Area Nord:
 - n. 59 del 25 gennaio 2022 “*Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di posizione organizzativa del Servizio Territoriale Area Nord - Ferrara e Ravenna*”;
 - n. 67 del 25 gennaio 2022 “*Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. della L. n. 241/1990 - Ambito Territoriale Area Nord Ferrara e Ravenna*”;

Dato atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Stefania Ballardini, Titolare di P.O. di Direzione Collocamento Mirato di Ravenna ai sensi della determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 20 dicembre 2021, n. 1486, “*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*” e della propria determinazione 25 gennaio 2022, n. 59, “*Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di Posizione Organizzativa del Servizio Territoriale Area Nord - Ferrara e Ravenna*”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Andrea Panzavolta, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi e dato atto che la Titolare di Posizione Organizzativa di Direzione Collocamento Mirato di Ravenna, Stefania Ballardini, quale Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 *bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. rinnovare l’autorizzazione all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla Legge 68/99 nella misura del 60 %, all’azienda dall’azienda YARA ITALIA SPA (C.F. 01974300921 - P.IVA 11843280154) avente sede legale a Milano (MI) in Via B. Crespi 57 ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, la persistenza delle caratteristiche dell’attività svolta nell’unità produttiva operante nell’ambito territoriale di Ravenna nonché le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;
2. stabilire che l’esonero decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione, ovvero dal 01/01/2023 sino al 31/12/2025 e che la percentuale autorizzata del 60 % sarà rapportata alle unità effettivamente dovute con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 689/2016, l’azienda YARA ITALIA SPA (C.F. 01974300921 - P.IVA 11843280154) dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero previsto nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti per ciascuna unità non assunta nell’ambito territoriale di Ravenna, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31 dicembre di ogni anno. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell’anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall’art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;

4. dare comunicazione, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 68/99 nonché al D.M. 357/2000, relativa al rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio per il Collocamento mirato nel quale l'azienda ha sede legale;
5. dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo

Avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni

Andrea Panzavolta

firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis, del "Codice dell'Amministrazione digitale